



ORDINANZA MUNICIPALE Concernente il prelievo delle

TASSE DI CANCELLERIA

Il Municipio di Maggia,

richiamati gli articoli 116 cpv 1, 192 LOC, l'articolo 28 cpv 1 RALOC e l'art. 26 del Regolamento sul controllo abitanti, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle tasse di cancelleria.

Art. 1 – NATURA E AMMONTARE

1.1. - Tasse di cancelleria:

- Certificato di buona condotta o di godimento dei diritti civili e civili Fr. 10.00
- Legittimazione o vidimazione di un atto Fr. 10.00
- Autentica di una firma (art. 24.3 LAC) Fr. 10.00
- Estratto o copia di un atto, processi verbali, risoluzioni, lettere, ecc.. Fr. 10.00
- per ogni pagina di scritturazione Fr. 10.00
- dichiarazione di pagamento delle imposte Fr. 10.00
- certificato di cittadinanza Fr. 10.00

1.2 - Tasse controllo abitanti:

- certificato di domicilio o vita Fr. 10.00
- rilascio autorizzazione di soggiorno o rinnovo Fr. 10.00
- tassa cancelleria per soggiornanti Fr. 200.00

1.3 - Tasse e rimborso spese in materia edilizia

Si richiamano gli articoli 19 LE, 29 RLE

- licenza di costruzione* da Fr. 50.00 a Fr. 5'000.00
- notifica di costruzione (pubblicata all'albo comunale) Fr. 100.00
- notifica di costruzione (non pubblicata all'albo comunale) Fr. 50.00

* per le licenze inerenti oggetti fuori zona edificabile verranno fatturati in aggiunta i costi di pubblicazione sul F.U.

1.4 - Tasse per naturalizzazioni:

- Naturalizzazione ordinaria per stranieri Fr. 530.00
- Naturalizzazione agevolata per stranieri e ordinaria per confederati Fr. 370.00
- Naturalizzazione agevolata per confederati Fr. 250.00

Queste tasse potranno essere aumentate di conseguenza nei casi in cui si dovesse imporre all'autorità comunale un impegno supplementare ordinario.

1.5 - Tasse diverse:

- Nulla osta acquisto veleni Classe II Fr. 5.00
- Dichiarazioni situazioni di PR Fr. 10.00
- Copie Regolamenti comunali Fr. 10.00
- Per ogni altro certificato, dichiarazione, atto o informazione scritta non prevista dalla presente ordinanza o da altre disposizioni in vigore, tenute conto delle prestazioni fornite dall'Amministrazione comunale
da Fr. 10.00
a Fr. 100.00

Art. 2 - PAGAMENTO DELLE TASSE

Di regola il pagamento delle tasse deve essere effettuato anticipatamente, sia al momento della richiesta sia mediante l'invio di francobolli dell'importo corrispondente. Possono essere rimosse con invio contro rimborso o con fattura separata.

Art. 3 - ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento di tasse gli atti o attestazioni richiesti da Autorità per ragioni d'ufficio, e il certificato di capacità elettorale emesso per trasferimento del domicilio.

Art. 4 - DEVOLUZIONE TASSE

L'intero ammontare delle tasse percepite, è devoluto alla Cassa comunale.

Art. 5 - PUBBLICAZIONE E ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza, approvata con ris. municipale no. 921 del 04 dicembre 2006, è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 06 dicembre 2006 al 08 gennaio 2007 ed entrerà in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
Fiorenzo Quanchi

Il Segretario:
Luca Invernizzi